

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SCARDACCIONE, MIROGLIO,
FIMOGNARI e FERRARA Nicola

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1983

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270,
concernente il precariato nella scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Non si può sotto-
cendere che l'intento che ci si era prefissi, di
porre termine con l'emanazione della legge
n. 270 del 1982 a qualsiasi permanere del fe-
nomeno del precariato nella scuola, non è
stato coronato da pieno successo come è
inequivocabilmente emerso al momento del-
l'attuazione normativa.

Ciò è da imputare fondamentalmente al
ritardo con cui si concluse l'iter parlamen-
tare della suddetta legge rispetto alle più
diffuse e ragionevoli aspettative. Ne è una
riprova quel primo comma dell'articolo 57
che, tra le norme comuni e finali, in consi-
derazione del divario tra le intenzioni del
legislatore e la realtà della situazione scola-
stica quale si andava configurando nel tra-
scorrere del tempo, provvede ad assimilare
in extremis i diritti dei docenti incaricati
per la prima volta nell'anno scolastico 1980-
1981 a quelli di coloro che lo erano stati
nel 1979-1980.

Ma l'approvazione della legge, avvenuta
il 12 maggio 1982, avrebbe dovuto tener con-
to anche di tutti quei docenti che, nominati
per l'anno scolastico 1981-1982, alla data di
entrata in vigore della legge si trovavano ad
aver effettuato l'anno di servizio nella
scuola.

È vero che il decreto-legge 6 giugno 1981,
n. 281, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 luglio 1981, n. 392, aveva provvedu-
to a mutare la dicitura della nomina da « in-
carico » a « supplenza annuale » (anch'essa
conferita dal provveditore agli studi), ma
va in primo luogo ricordato che tale atto
modificava il solo *nomen juris* e non la
sostanza della nomina che permaneva iden-
tica a quella dell'incarico; e va altresì ricor-
dato che la suddetta legge 24 luglio 1981,
n. 392, veniva emanata esattamente a ca-
vallo di due anni scolastici ambedue disci-
plinati, riguardo al conferimento delle no-
mine, da una medesima ordinanza ministe-

riale (del 30 aprile 1980) e con un anticipo di circa un anno rispetto alla legge organica sul precariato.

Questi elementi, recepiti dal TAR del Lazio nell'udienza del 16 maggio 1983 in merito ai ricorsi presentati da gran numero di docenti « supplenti annuali », hanno fatto sì che tale organo della magistratura amministrativa ravvisasse motivi di illegittimità costituzionale nella legge n. 270 del 1982 laddove questa non aveva tenuto conto del diritto di tali docenti ad essere considerati alla stessa stregua dei colleghi « incaricati » l'anno precedente.

A tali considerazioni si aggiunga che, al momento dell'attuazione della normativa, la realtà delle situazioni che si andava delineando era oltremodo dissimile a seconda della collocazione sul territorio nazionale: in modo tale che a fare da discriminante tra le varie fasce di docenti non era il possesso di maggiori titoli culturali e/o professionali, bensì il dato spaziale o temporale legato spesso a circostanze puramente occasionali ed imprevedibili e quindi inadatte ad essere discriminanti di posizioni giuridico-soggettive sostanzialmente identiche.

Anzi, paradossalmente, si è decretata l'immissione in ruolo di docenti cui non è stato richiesto altro requisito che quello dello essere stati incaricati per la prima volta nel 1980-1981, il che ha consentito che in alcune province, notoriamente bisognose di personale insegnante, si avvalessero dei benefici di cui alla legge n. 270 del 1982 docenti con un minimo di servizio, mentre in altre zone, a diversa connotazione socio-economica, restavano esclusi, da essi benefici, docenti con anni e anni di documentato servizio nella scuola. Ciò soprattutto a danno di

quantità, e non sono pochi, ormai non più giovanissimi, con carichi familiari e servizio pluriennale, non avevano ritenuto di dover inserire nella propria « programmazione » familiare una domanda di incarico « a scatola chiusa » verso altra provincia.

Altra non trascurabile circostanza da prendere in considerazione in tema di equità è l'avvenuta immissione in ruolo (cfr. articolo 46, della legge n. 270 del 1982) del personale dei corsi CRACIS e della scuola popolare. Facendo salva l'intenzione del legislatore di dare una soluzione, mediante tale atto, alla situazione di quei docenti che dalla contestuale soppressione di tali istituzioni sarebbero stati danneggiati per la perdita del posto di lavoro, non può non rilevarsi come sia stata data prevalenza a nomine affidate alla discrezionalità di enti privati e che prescindevano dalla posizione nelle apposite graduatorie provinciali, a fronte del servizio reso per anni presso la scuola statale nel rispetto del punteggio maturato grazie al possesso di maggiori o minori titoli culturali ed al maggiore o minore esercizio della professione docente.

È pertanto, questo dei supplenti annuali nominati dai provveditori agli studi nel 1981-1982, un problema che va affrontato con la massima urgenza non tanto per placare, alla vigilia dell'anno scolastico 1983-1984, i fermenti e le tensioni che lievitano tra queste fasce di docenti che già molti mesi hanno trascorso in ansia per la incertezza di quel futuro che attraverso il lavoro di anni avevano cercato di costruirsi con pazienza e tenacia, ma soprattutto per recuperare quell'immagine di giustizia e di imparzialità cui deve aspirare chiunque sia investito del potere legislativo.

Si propone pertanto all'approvazione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Al personale docente ed educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno 1980-81 o comunque nominato supplente annuale nel 1981-82 si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il personale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80, se già fornito di abilitazione all'atto della nomina ».

Art. 2.

Al personale docente ed educativo, di cui ai capi I, II, III e V del titolo III della legge 20 maggio 1982, n. 270, incaricato per la prima volta nell'anno 1980-81 o comunque nominato supplente annuale nel 1981-82, purchè in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento prestato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37 della predetta legge per il personale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980.

Art. 3.

Gli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono abrogati.

Gli insegnanti della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 un anno di servizio in qualità di supplente rispettivamente nella scuola materna statale, nella scuola elementare statale e nelle

scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel sessennio antecedente la data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito entro il 20 maggio 1982, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere immessi in ruolo a partire dal 1982-83 e non oltre il 9 settembre 1986, con scaglionamento annuale, anche in soprannumero, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Agli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del precedente comma, la sede sarà assegnata dopo gli insegnanti di cui agli articoli 25 (scuola materna), 29, 30 (scuola elementare) e 37 (scuola secondaria) della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo o valutabile in ciascun anno. È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Art. 4.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche al personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica incaricato per la prima volta nell'anno 1980-81 o comunque nominato supplente annuale nell'anno 1981-82.

I criteri di utilizzazione stabiliti dal quinto comma dell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono applicati anche a tutti i docenti delle accademie di belle arti dei restanti insegnamenti.

Art. 5.

Dopo il quarto comma dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è aggiunto il seguente:

« Sono valide le prove dei concorsi direttivi indetti ai sensi dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nei licei artistici e negli istituti d'arte sostenute dagli aspiranti ammessi anche con riserva ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 928. Ai concorsi riservati a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte da indire ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 928, sono assegnati tutti i posti liberi e disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1982-83; le nomine in ruolo dei vincitori decorreranno, comunque, agli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83. I restanti posti saranno assegnati dopo l'espletamento del concorso riservato per i concorsi ordinari da indire ai sensi delle disposizioni vigenti ».

Art. 6.

All'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è aggiunto il seguente comma:

« Ai corsi speciali, di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammessi anche i docenti delle scuole non statali sprovvisti del titolo di studio specifico e in servizio effettivo nell'anno scolastico 1980-81 e con almeno tre anni di servizio precedente, con regolare comunicazione annuale ai provveditori agli studi (modello 5-bis).

Gli stessi potranno permanere in servizio effettivo fino al conseguimento del regolare titolo di studio ».

Art. 7.

Al comma unico dell'articolo 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si aggiungono i seguenti commi:

« A decorrere dall'anno scolastico 1983-84 al personale fruente della proroga di cui al comma precedente sarà corrisposta una indennità mensile di funzione che sarà pari all'indennità integrativa speciale.

Le somme percepite fino all'anno scolastico 1982-83 dal personale di cui al comma precedente a titolo di indennità integrativa speciale sono da considerarsi a tutti gli effetti percepite a titolo di indennità mensile di funzione ».